

REGOLAMENTO CIALA

(Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli)

Per il funzionamento della Cassa Integrazione Assistenza ai Lavoratori Agricoli (CIALA) e per l'erogazione del trattamento economico integrativo alle indennità di legge agli operai agricoli – Piccoli Coloni – Compartecipanti Familiari della provincia Catania.

PARTE PRIMA

Art. 1

Ai lavoratori dipendenti da Aziende Agricole private, singole e/o associate, Enti o Aziende Pubbliche che sono tenute all'applicazione del CCNL e del CPL per gli Operai Agricoli viene corrisposta dalla CIALA una integrazione economica al trattamento di legge, in caso di malattia e/o infortunio sul lavoro, secondo le norme e le procedure previste dal presente regolamento.

Per far fronte agli oneri derivanti da quanto sopra, verranno utilizzati i proventi affluiti sull'apposito fondo FIMI in ragione e nella misura di quanto stabilito dall'art. 58 del vigente CPL.

Alle Organizzazioni Sindacali e Professionali stipulanti i vigenti CCNL e CPL verrà erogato il CAC secondo le modalità e nella misura dalle stesse decise in sede Sindacale.

Per far fronte agli oneri derivanti da quanto sopra, verranno utilizzati i proventi affluiti sull'apposito Fondo CAC in ragione e nella misura previsti dal vigente CPL.

Le spese di amministrazione, di funzionamento e di gestione della CIALA fanno carico al Fondo FIMI..

Art. 2

Perché il lavoratore abbia diritto alla prestazione di cui al primo comma dell'art. 1 devono essere verificate le seguenti condizioni :

- a) il lavoratore deve essere iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli della provincia di Catania e deve avere svolto la propria attività lavorativa presso Aziende Agricole o Enti operanti nella provincia di Catania.
- b) il rapporto di lavoro presso l'Azienda Agricola o Ente deve essere in atto o cessato da massimo giorni 365 (trecentosessantacinque) dall'insorgenza della malattia e/o infortunio.
- c) le Aziende Agricole o Enti , presso cui l'interessato ha prestato la propria attività lavorativa nell'anno precedente l'insorgenza della malattia e/o infortunio, abbiano effettuato, almeno uno di questi, i versamenti del contributo CIALA.

Verificate le condizioni di cui alle lettere a)- b) e c) , verranno considerate utili , ai fini della liquidazione della prestazione economica di malattia/ infortunio, le sole giornate agricole svolte nell'anno precedente l'insorgenza della malattia e/o infortunio, presso le aziende che abbiano effettuato (nell'anno precedente l'insorgenza della malattia e/o infortunio) versamenti CIALA . Secondo la seguente tabella :

T A B E L L A

<u>PRESTAZIONE ECONOMICA</u> NUMERO MASSIMO DI GIORNI DI MALATTIA E/O INFORTUNIO INDENNIZABILI NELL' ANNO DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA	NUMERO DI GIORNATE PRESTATE DAL LAVORATORE (NELL'ANNO PRECEDENTE L'INSORGENZA DELLA MALATTIA E/O INFORTUNIO) PRESSO AZIENDE AGRICOLE CHE ABBIANO EFFETTUATO VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO C I A L A (NELL'ANNO PRECEDENTE L'INSORGENZA DELLA MALATTIA E/O INFORTUNIO)
GIORNI / ANNO 10	GIORNI / ANNO DA 1 A 50
GIORNI / ANNO 20	GIORNI / ANNO DA 51 A 100
GIORNI / ANNO 30	GIORNI / ANNO OLTRE 101

Alla domanda devono essere allegati :

- 1) Certificazione INPS e/o INAIL in originale o in copia autenticata (l'autenticazione puo' essere effettuata dal personale autorizzato della C.I.A.L.A.) comprovante l'avvenuto pagamento delle indennita' di legge per i periodi quali si chiede l'integrazione C.I.A.L.A.;
- 2) Fotocopia del foglio del registro di impresa inerente il rapporto di lavoro in atto o cessato da un massimo di giorni 365 (trecentosessantacinque) dall'insorgenza della malattia / infortunio.
- 3) Eventuali fotocopie dei versamenti dei contributi agricoli , di cui al punto c) , con accluso frontespizio (modello F24) al fine di agevolare la definizione dell'istanza.

Art. 3

L'integrazione è corrisposta, in caso di decesso del lavoratore, agli aventi diritto.

Art. 4

L'importo dell'indennità a carico della CIALA, compresi i primi tre giorni di malattia e/o infortunio, è pari ad euro 20,00 (euro venti/00) giornaliera per un massimo di giornate indennizzate annue così come specificato all'art. 2 (vedi tabella)

La liquidazione delle prestazioni verra' effettuata nei tempi stabiliti dal " Comitato di Gestione della " C I A L A " e in base alle risorse disponibili .

Art. 5

Per la richiesta della prestazione il lavoratore deve inoltrare alla CIALA, direttamente o tramite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL e CPL, una istanza avendo cura di compilare in ogni sua parte l'apposito modulo.

La domanda deve essere inoltrata alla CIALA entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data in cui è avvenuta la liquidazione dell'indennità di legge.

Le domande presentate agli Uffici della CIALA verranno contestualmente protocollate rilasciando regolare ricevuta.

Art. 6

Per la individuazione della data di inizio e termine dello stato morboso di malattia e/o infortunio, dei giorni indennizzabili e della data di liquidazione della prestazione di legge, fa testo la documentazione rilasciata dall'Ente preposto all'atto del pagamento delle predette indennità.

Art. 7

Le domande pervenute, che in sede di esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata, rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione mancante.

Di tali carenze gli Uffici della CIALA ne danno tempestiva comunicazione al lavoratore ed alla OO.SS. di appartenenza.

La documentazione mancante al completamento della domanda, dovrà essere trasmessa alla CIALA entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta, pena la decadenza.

Art. 8

L'avvenuta liquidazione o reiezione della domanda, viene comunicata dalla CIALA direttamente al lavoratore interessato e/o per conoscenza all'OO.SS. di appartenenza.

Art. 9

In caso di reiezione della domanda di integrazione CIALA, il lavoratore direttamente o tramite la OO.SS. di appartenenza, può, nel termine di sessanta giorni, produrre ricorso documentato che sarà oggetto di insindacabile giudizio finale, del Comitato di Gestione della CIALA.

Art.10

Le domande di integrazione CIALA vengono respinte quando:

- a) la presentazione della domanda sia avvenuta oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento;
- b) il lavoratore non sia in possesso dei requisiti di cui all'art.2;
- c) per la stessa prestazione il lavoratore sia già stato liquidato dalla CIALA;
- d) la CIALA ravvisi elementi di illegittimità in ordine alla domanda o alla documentazione allegata ed in tal senso si sia pronunciato il Comitato di Gestione.

Art. 11

Per quanto non previsto, o solo parzialmente previsto, dal presente Regolamento, ovvero per le modifiche che si rendessero necessarie apportare, il Comitato di Gestione della CIALA deciderà con propria delibera, come stabilito dal comma H dell'art.12 dello Statuto.

PARTE SECONDA

Art. 12

Le aziende agricole e gli Enti, che per lo svolgimento della propria attività si avvalgono di manodopera salariata nella provincia di Catania, sono tenuti a versare il contributo FIMI e CAC nella misura stabilita dal vigente C.P.L. per gli operai agricoli e florovivaisti e con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 13

La riscossione dei contributi FIMI e CAC avviene tramite convenzione con l'INPS di Catania, ovvero tramite Esattoria, previa emissione di cartella esattoriale trimestrale.

Le aziende che omettano parzialmente o totalmente il versamento dei contributi FIMI e CAC sono perseguite legalmente dalla CIALA per il recupero totale dei crediti.

L'azione legale viene promossa al termine di un tentativo di conciliazione che deve essere esperito dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 14

Ai contributi omessi, di cui ai commi primo e secondo dell'art.14, nell'azione legale di recupero, vengono aggiunti gli interessi di mora e di legge.

PARTE TERZA

Art. 15

Presso la Cassa è costituito l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dal Vice Presidente, al quale compete la rappresentanza politica e legale della CIALA.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta su tutta la contabilità della CIALA compresi i conti correnti bancari con i quali la Cassa svolge la propria attività istituzionale.

Art. 16

Per lo svolgimento dell'attività propria di assistenza la CIALA si può avvalere di personale impiegatizio fisso e/o stagionale, previa consultazione del Comitato di Gestione con le Organizzazioni Datoriali e Sindacali stipulanti.

Al Personale assunto per l'esercizio e nei limiti degli scopi della CIALA si applica il vigente CCNL dei Quadri, Impiegati e Tecnici Agricoli.

Art. 17

In ragione delle esigenze di funzionamento degli Uffici, il Comitato di Gestione attua un orario specifico per le attività di sportello della CIALA.

Il presente regolamento entra in vigore dal 01 / 01 / 2009

Catania, lì 20 / 01 / 2009